

VIA J. F. KENNEDY N. 358 - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)  
VIA ETTORE LOMBARDO PELLEGRINO 23/C - 98123 MESSINA  
TEL/FAX 090 9764008 - CELL. 347/5914936  
P.E.C.: AVV.DOMENICOSIRACUSA@PUNTOPEC.IT

**On.le Tribunale di Genova**  
**in Composizione Collegiale**  
**Sezione Lavoro**

**RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES CPC**

**Contente istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 151cpc)**

Nell'interesse dell'insegnante **Mariangela Pastore, c.f.: PSTMGN74B50F158Z**, nata a Messina il 10/02/1974, residente a Lipari, Via Maddalena 26, elettivamente domiciliata, per quest'atto, a *Chiavari (Ge), Corso Genova n.11/1 (studio Avv. Andrea Gotelli)*, presso e nel recapito professionale dell'**Avv. Domenico Siracusa, del foro di Messina, c.f.:SRCDNC73A17G317Z**, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce e, pertanto, da considerarsi in calce allo stesso (ex art. 83, c. 3 c.p.c.) e che dichiara che il proprio nuemro di fax è 0909764008 ed il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è [avv.domenicosiracusa@puntopec.it](mailto:avv.domenicosiracusa@puntopec.it), indirizzi presso cui si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria

**CONTRO**

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR) C.F.:80185250588** in persona del *Ministro pro tempore*;
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **L'AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI GENOVA** in



		persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> ;	
	•	L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in	
		persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> ;	
	•	L'AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA,	
		in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> ;	
		<i>tutti domiciliati, ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale di Genova,</i>	
		<i>Viale delle Brigate Partigiane n.2 - 16129 - Genova;</i>	
		<b>e nei confronti</b>	
	•	di tutti i docenti inseriti nell'elenco della graduatoria definitiva dei	
		trasferimenti per mobilità e delle utilizzazioni e/o assegnazioni	
		provvisorie provinciali scuola primaria a.s. 2017/2018 preferiti alla	
		ricorrente che, invece, in virtù del legittimo riconoscimento dei titoli	
		preferenziali avanzati, avrebbero dovuto risultare post-posti in	
		graduatoria;	
	•	dei docenti, non di ruolo, cui sono stati assegnati, nell'ambito indicato	
		dalla ricorrente, i posti di sostegno	
		<b>per la riforma e/o revoca</b>	
		del decreto di rigetto n. cronol. 568/2018 del 17/02/2018 (cfr. all.1),	
		comunicato in pari data (cfr all.2), non notificato, con il quale il	
		Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, in persona del Giudice	
		monocratico dott.ssa Francesca Maria Parodi, all'esito del giudizio	
		cautelare iscritto al numero R.G. 4038/2017, ha rigettato il ricorso ex	
		art. 700 cpc, proposto dall'insegnante Pastore Mariangela	
		<b>nonché</b>	
		per la conseguente adozione dell'ordine di accogliere la domanda di	
2			



trasferimento e/o in subordine di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria nella provincia di I scelta e/o in subordine nelle altre indicate in ordine progressivo nella domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2016/2017 e 2017/2018 (cfr. allegati 8, 11, 12 e 13 di cui all'elenco/indice dell'iscrizione a ruolo del fascicolo di primo grado), nonché in via di ulteriore subordine di assegnazione in un posto di sostegno tra quelli disponibili sempre nelle sedi prescelte.

### **PREMESSO IN FATTO**

La Prof.ssa Pastore è docente a t. i. della Scuola Primaria dall'a.s. 2014/2015, entrata in ruolo per la classe di concorso EEEE, con sede di servizio presso l'I.C. C. Recco di Genova ed in precedenza, sin dall'a.s. 2003/2004, insegnante a t.d. sempre nel medesimo comune (cfr. allegati 6 e 7 di cui all'elenco/indice dell'iscrizione a ruolo del fascicolo di primo grado).

L'insegnante ha inoltrato domanda di mobilità, chiedendo di essere trasferita nella provincia di I scelta e/o, in subordine, nelle altre indicate in ordine progressivo (complessivamente n. 15 preferenze tra cui, in primis, la scuola sita nel Comune di Lipari).

Punteggio indicato n. 96 punti, di cui 11 di servizio pre-ruolo (cfr. domanda).

Inoltre la ricorrente, accusando serissimi problemi di salute e avendo, quale unico parente e familiare in grado di poterla assistere, il padre, rimasto vedovo e residente nello stesso suo comune di residenza, Lipari (v. certificati residenza sigg.ri Pastore Michele e Mariangela - cfr. allegati 9 e 10 di cui all'elenco/indice dell'iscrizione a ruolo del fascicolo





godimento dei benefici assistenziali per gli invalidi civili e in favore delle persone con handicap.

All'esito degli accertamenti sanitari richiesti, la Pastore è stata pure riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in percentuale pari al 67% (2/3) (cfr. allegati 17 e 18 di cui all'elenco/indice dell'iscrizione a ruolo del fascicolo di primo grado).

La commissione medica ha ritenuto che detta invalidità fosse quanto meno sussistente a decorrere dalla data della domanda presentata dalla docente (28.4.2017), oltre che non soggetta a revisione.

Infine la Dott.ssa Pastore è stata riconosciuta "portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. n. 104/1992" (cfr. allegati 17 e 18 di cui all'elenco/indice dell'iscrizione a ruolo del fascicolo di primo grado).

Tale quadro clinico, tuttavia, non è stato favorevolmente valutato dall'Amministrazione scolastica ai fini del riconoscimento del titolo di precedenza, né ai fini della mobilità, né dell'assegnazione provvisoria, né per l'assegnazione dei posti disponibili di sostegno.


E ciò pur avendo la docente, in data 29.4.2017, all'atto di presentazione della domanda, indicato con autocertificazione di aver inoltrato domanda all'INPS per l'accertamento dell'invalidità.

Sicchè, l'odierna ricorrente si vedeva costretta a notificare, l'11.8.2017, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Genova apposito reclamo, contestando la mancata attribuzione della precedenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 punto III lett. e) del C.C.N.I sulle utilizzazioni per l'a.s. 2017/2018 per cure mediche e continuative effettuabili solo nel Comune di Lipari (cfr. allegati 14, 15, 16 di cui all'elenco/indice



	dell'iscrizione a ruolo del fascicolo di primo grado). In più la signora	
	Pastore, al momento della compilazione on line della domanda di	
	trasferimento/mobilità già indicava il Comune dove era per lei	
	necessario svolgere la cure continuative (Lipari) perché lì presente il	
	medico pneumologo che la tiene in cura da tempo e dove comunque	
	deve fare con frequenza dei day service medici per controllare lo stato	
	di salute con specifici check up.	
	L'Amministrazione resistente comunicava che, per l'a.s. 2017/2018,	
	"purtroppo non ha ottenuto il movimento richiesto".	
	Inoltrata richiesta per l'esperimento del tentativo di conciliazione il	
	9.9.2017 (cfr. allegato 20 di cui all'elenco/indice dell'iscrizione a ruolo	
	del fascicolo di primo grado), in sede di convocazione, avvenuta il	
	30.10.2017, l'Amministrazione osservava di aver "legittimamente"	
	respinto la richiesta di riconoscimento della precedenza (art. 8, co. 1	
	punto III lett. e) e lett. d) poiché "tale beneficio è stato riconosciuto	
	successivamente alla presentazione della domanda e alla produzione	
	delle graduatorie di utilizzazione ed assegnazione provvisoria".	
	Tanto che, non si è pervenuti alla conciliazione della vertenza.	
	In seguito, l'insegnate Pastore ha pure proposto reclamo avverso la	
	mancata assegnazione dei posti di sostegno in deroga per i docenti di	
	ruolo (cfr. allegato 21 di cui all'elenco/indice dell'iscrizione a ruolo del	
	fascicolo di primo grado), avendo appreso che un insegnante privo di	
	specializzazione e non di ruolo, ricopre un posto di sostegno a Lipari,	
	tanto da aver formalizzato all'ente scolastico apposita istanza di accesso	
	agli atti, per chiedere le generalità del docente preferito.	
6		

Firmato Da: SIRACUSA DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 398b0ecc33ef87c4b3ebb2c963f9dbf9



In data 3.11.2017, la docente, alla quale è stata diagnosticata una “iperplasia cistica endometrio metrorragia”, è stata pure ricoverata in ospedale per essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, in considerazione del quale, non essendosi a tutt’oggi ripresa (cfr. allegati 14 di cui all’elenco/indice dell’iscrizione a ruolo del fascicolo di primo grado).

Inoltre le condizioni della sig.ra Pastore continuano ad aggravarsi in modo palesemente esponenziale. Come emerge dall’esame RMN della colonna vertebrale del 06/02/2018, alla stessa sono state diagnosticate note degenerative a carico del disco L4-L5 (cfr. all.3) e prescritte dall’A.S.P. di Lipari apposita terapia medica e pedissequa prognosi (cfr. all.4). Anche per tali motivi l’odierna reclamante si trova in stato di malattia ed è costretta ad assentarsi dal servizio (cfr. all.5) anche al fine di poter compiere la dovuta fisioterapia (cfr. all.6). Gli allegati 7 e 8, al presente reclamo, non fanno altro che confermare e sancire le precarie e preoccupanti condizioni di salute della sig.ra Pastore, la quale non solo non può allontanarsi dai suoi soliti luoghi di cura ma non è neanche in condizioni di poter affrontare i lunghi viaggi (circa 1.200 Km) che separano Lipari da Genova.

Alla luce di ciò, la sig.ra Pastore, con ricorso depositato il 6.10.2017, ha chiesto al Tribunale di prime cure, accertati i presupposti fumus boni iuris e periculum in mora, di disporre, preliminarmente, l’immediata sospensione dei provvedimenti di trasferimento emessi in attuazione delle risultanze dell’ultimo bollettino dei movimenti della scuola primaria dell’ambito territoriale di Messina pubblicato, nonché dei



	provvedimenti con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di appartenenza	
	non ha riconosciuto i titoli preferenziali dalla stessa vantati, per l'effetto	
	dei quali le è stato negato il trasferimento su domanda presso l'ambito	
	richiesto, emettendo tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti	
	ritenuti idonei a tutelare il diritto della stessa, ordinando, se del caso,	
	alla P.A. resistente di riformulare la graduatoria, revocando le	
	assegnazioni lesive della posizione vantata dalla ricorrente ed	
	ordinando, altresì, di provvedere all'annullamento dei trasferimenti, e/o	
	mobilità, o, in subordine delle assegnazioni provvisorie e per i posti di	
	sostegno pronunciate in favore dei docenti controinteressati, lesivi della	
	posizione vantata dalla ricorrente, ordinando conseguentemente alla	
	Amministrazione resistente di provvedere al trasferimento della sig.ra	
	Pastore presso una delle sedi indicate nella domanda, previo	
	riconoscimento del titolo preferenziale vantato in considerazione dei	
	requisiti sanitari posseduti, in subordine, alla assegnazione provvisoria	
	anche per un posto di sostegno.	
	In via istruttoria, la docente chiedeva, in caso di contestazione da parte	
	dell'Amministrazione resistente, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., che	
	venisse ordinata l'esibizione dei bollettini ufficiali di mobilità	
	interprovinciale.	
	Infine, la ricorrente formulava istanza per la determinazione delle	
	modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e	
	litisconsorti ex art. 151 c.p.c., considerato l'elevato numero degli stessi,	
	chiedendo l'autorizzazione alla notifica tramite pubblicazione di ricorso	
	e decreto di comparizione sul sito internet del MIUR e/o anche	
8		





dell'U.S.R della Sicilia e/o anche dell'U.S.P. di Messina e Genova.

Il ricorso veniva iscritto al n. RG. 4038/2017, assegnato al G.u.l. designato, Dott.ssa Parodi e rinviato all'udienza del 9.1.2018.

La ricorrente veniva autorizzata alla notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 disp. Att. cpc che veniva ritualmente eseguita in data

L'Amministrazione intimata si costituiva in giudizio con memoria che contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

La causa veniva rinviata al 23 gennaio 2018.

La ricorrente procedeva a depositare in giudizio oltre al CCNL applicabile al caso di specie, l'O.M. 221/2017 contenente i criteri per procedere ai trasferimenti, nonché (cfr. in atti).

Il Giudice adito, sciogliendo la riserva assunta il 23.01.2018, richiamando preliminarmente le disposizioni normative applicabili così osservava: *“Non può trovare applicazione la precedenza di cui all'art 7 CCNI ed in particolare quella prevista dall'art 21 della legge 104/92 (disabili con un grado di disabilità superiore a 2/3), poiché la ricorrente è risultata invalida nella misura del 67% e non quindi in misura superiore a 2/3 (ovvero superiore al 67%) [cfr verbale commissione invalidità civile su b doc 18] Non possono trovare applicazione le precedenze connesse all'applicazione dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 legge 104/92. Tale disposizione, nei commi rilevanti ex art 13 CCNI e tabella allegata, attribuisce a lavoratori che prestino assistenza a persone o che siano essi stessi in situazione di gravità di handicap alcuni diritti, che la ricorrente cerca in questa sede di ravvisare in capo a essa stessa: “...5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede*



di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. La disposizione non è peraltro applicabile alla docente, riconosciuta portatrice di handicap lieve ex art 3 comma 1 legge 104/1992. Non può trovare applicazione neppure la precedenza di cui all'art 13 CCNI punto 2 relativa al personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia). Deve infatti ritenersi che le patologie da cui è affetta la ricorrente non abbiano il requisito di gravità richiesto dalla norma e, soprattutto, non implicino particolari cure a carattere continuativo. La documentazione medica in atti attesta la necessità di controlli periodici e di prescrizione di terapie che possono essere assunte a domicilio. In alcun modo risulta documentata la necessità di effettuare i controlli suggeriti presso lo specifico Ospedale di Lipari. Si osserva inoltre a tal proposito che, all'atto della presentazione della domanda, la ricorrente non aveva barrato la casella 32 relativa alla precedenza per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo, contrariamente a quanto oggi allegato. La sopravvenienza di eventuali situazioni di salute non può trovare tutela con la censura



*della domanda di mobilità in esame, valutata sulla base dei presupposti in essa fatti valere, ma con istituti contrattual - collettivi diversi”.*

Sulla scorta di tale presupposto, il G.u.l. ha ritenuto non sussistente in capo alla docente il requisito sanitario necessario per poter usufruire delle precedenza ex lege prescritte.

Ancora, in merito alla avanzata necessità di assistenza al padre, ha osservato il Tribunale di prime cure che essa non sarebbe risultata “sufficientemente documentata: manca infatti certificazione specialistica, che indichi espressamente le ragioni per le quali le cure e l’assistenza al padre devono essere continuative”. Beh, dalla documentazione già agli atti del fascicolo di primo grado e da quella di cui all’**allegato 9** al presente reclamo, si evidenzia come la situazione medico/sanitaria del padre dell’odierna ricorrente è assolutamente precaria e riscontra le esigenze di avvicinamento della figlia come richiesto in domanda.

Partendo da siffatte (come si dimostrerà, del tutto erronee) premesse il Gul ha respinto il ricorso.

L’impugnata ordinanza, nella parte in cui ha ritenuto non sussistente il presupposto del fumus boni iuris, deve ritenersi manifestamente errata ed ingiusta e merita pertanto di essere revocata e/o riformata per i seguenti

#### MOTIVI

A) Sul fumus boni iuris: Violazione dell’art. 33 L. n. 104/92 e 601 del d.lgs. 297/1994, nonché dell’art. 13 CCNI 2016

Ai sensi dell’art 21 della L. n. 104/92: “1. La persona handicappata con



	un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte	
	alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10	
	agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di	
	concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi	
	disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede	
	di trasferimento a domanda”.	
	L’art. 33, della medesima legge, al comma 6 stabilisce poi che: “La	
	persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può	
	usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto	
	a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio	
	domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo	
	consenso”.	
	Ancora, l’art. 601 del D. L.vo del 16/04/1994, n. 297 (testo unico delle	
	disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle	
	scuole di ogni ordine e grado (T.U. ISTRUZIONE) rubricato “Tutela	
	dei soggetti portatori di handicap” stabilisce che: “1. Gli articoli 21 e 33	
	della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza,	
	l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano	
	al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme	
	comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo,	
	dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.	
	Alla sig.ra Pastore, docente, è stato riconosciuto uno stato di invalidità	
	superiore ai 2/3, (ovverosia pari al 67%) quindi, la stessa, secondo	
	quanto previsto dalle su citate disposizioni, vantava il titolo per	
	beneficiare della precedenza in sede di mobilità.	
12		



Il diritto alla mobilità, stante la invalidità personale purtroppo vantata dalla reclamante, garantiva alla stessa priorità nell'assegnazione dell'incarico da parte del Dirigente scolastico in caso di mobilità negli ambiti territoriali, così come previsto nel comma 78 della legge 107: "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Sul punto la giurisprudenza ha osservato in particolare che, l'art. 601 del D. L.vo n. 297/1994, "non prevede limiti al proprio contenuto precettivo a differenza della disciplina generale, sicché ha la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale...è possibile apprezzare la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell'art. 601 citato: una diversa interpretazione dalla sua lettera non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell'articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009. Sul punto, ritiene il Collegio, che non colgano nel segno le obiezioni di contraddittorietà dell'ordinanza impugnata sollevata dalla difesa erariale. Infatti se è vero che l'art. 601



rinvia all'art. 33 e quindi anche alla locuzione «ove possibile», locuzione che la giurisprudenza interpreta come esigenza pubblica ad un assetto dell'Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione, è altresì vero che l'art. 601 nel secondo comma specifica che «le predette norme (cioè gli articoli 21 e 33: ndr) comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità». Il che indica cosa diversa dalla scelta, ove possibile, della sede di lavoro, perché l'art. 601 non incide sulla scelta della sede di lavoro, ma sulla precedenza alla scelta, circostanza del tutto neutra per la PA. Perde quindi consistenza anche la seconda contraddittorietà dell'ordinanza impugnata indicata dalla difesa erariale perché l'art. 601 non incide su valori di rango costituzionale non valutati dal GM (segnatamente quelli espressi dall'art. 97 Cost. relativi al buon andamento della PA) ma si limita a rinforzare, dando concreta attuazione, a principi espressi dall'art. 38 Costituzione e da fonti sovranazionali. Il che vuole dire, in altri termini, che la «precedenza» nella scelta non richiede bilanciamento di valori costituzionali, perché si pone nell'esclusivo perimetro dell'art. 38 Cost» (v. Tribunale Genova, sez. V, 30/11/2016, ud. 30/11/2016; Tribunale di Cremona dell'1.8.2001; Tribunale di Perugia del 25.1.1999).

Sulla scorta di tali premesse, con la sentenza in rassegna, il GUL adito ha perfino dichiarato «la nullità dell'art. 13 del CCNI, così come già evidenziata nell'ordinanza impugnata, nella parte in cui nega la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale» (v. sent. cit.).



Ove sussista, come nella specie, il posto da assegnare, le precedenza di cui alla L. n. 104/92, per espressa voluntas legis, devono trovare soddisfazione.

I requisiti vantati dalla ricorrente individuavano la III precedenza stabilita dall'art. 13 del CCNI 2016, secondo cui si può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che si esprima, come prima preferenza, il predetto comune di residenza, oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

L'art. 7 dell'attuale CCNI afferma: "Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell'ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo ...; detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art.



33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni".

L'art. 9 dispone che “Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo”.

Di conseguenza, i docenti con invalidità e disabilità personale avranno la priorità nella sede presso cui invieranno il curriculum, e parteciperanno alla mobilità sugli ambiti territoriali e non su specifiche scuole.

Per quanto riguarda la disabilità prevista per usufruire della precedenza, nel comma 79 si fa esplicito riferimento all'art. 21 e all'art. 33 della legge 104.

Le precedenze riportate nell'art. 13 del CCNI sono quindi raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità





territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale.

Per ogni tipo di precedenza, viene evidenziata l'operazione a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

I docenti che ottengono la titolarità di ambito a seguito di precedenza vengono collocati d'ufficio dal competente Ufficio scolastico secondo l'ordine di trasferimento sull'ambito nella prima scuola disponibile del comune in cui si applica la precedenza o, in mancanza di disponibilità, in comuni vicini prima della procedura di individuazione per competenze.

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative.

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti viene, infine, riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94;



	Il personale, di cui ai punti 1) e 3) può usufruire di tale precedenza	
	all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a	
	condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più	
	istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia	
	espresso l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora	
	intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri	
	ambiti o province.	
	Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza	
	all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a	
	condizione che abbia espresso, come prima preferenza, una o più	
	istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune, oppure abbia	
	espresso l'ambito corrispondente ad esso qualora intenda esprimere	
	successivamente preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri	
	ambiti.	
	Qualora intenda usufruire di tale precedenza anche per altre province,	
	deve indicare prima delle preferenze relative ad altre province la	
	preferenza sintetica relativa alla provincia che comprende il predetto	
	comune.	
	In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile	
	indicare una scuola di un comune vicinior.	
	Sull'O.M. n. 221 del 12 aprile 2017	
	In merito alle certificazioni mediche l'O.M. del 12.4.2017 prevede:	
	a) lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione	
	o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti	
	presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali	
18		



commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall'articolo 42 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione.

Il mancato riconoscimento dello stato di invalidità che la ricorrente aveva vantato sin dalla data di presentazione della domanda si appalesa illegittimo, quindi, anche per contrasto con quanto previsto dalla invocata O.M.

La Sig.ra Pastore possedeva indubbiamente tutti i requisiti sanitari vantati così come accertato dalla Commissione medica che, all'esito degli accertamenti medici richiesti, l'ha riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in percentuale pari al 67% e quindi superiore ai 2/3, nonché "portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. n. 104/1992".

Ne consegue che la docente vanta(va) anche il titolo di precedenza ex L. 104/92 (cfr. in atti).



	Ha errato il Giudice di prime cure nel non aver ritenuto che la docente	
	vantava la preferenza di cui all'art. 7 CCNI ed in particolare quella	
	prevista dall'art. 21 della L. n. 104/92 posto che la percentuale di	
	invalidità alla medesima riconosciuta, pari al 67%, è di certo superiore	
	ai 2/3 ( $100/3 \times 2 = 66,66$ ).	
	Oltretutto, il richiamato art. 21 della L. n. 104/92, fa riferimento,	
	diversamente a quanto sostenuto dal GUL, non già alla disabilità, ma	
	alla "invalidità superiore ai due terzi" requisito nettamente distinto e	
	posseduto dalla deducete - sic!	
	In ogni caso, la reclamante vantava pure il requisito delle cure a	
	carattere continuativo che, diversamente da quanto dedotto dal	
	Tribunale di prime cure, erano comprovate dalla documentazione	
	medica versata in atti dalla ricorrente.	
	Né, infine, la attestazione sanitaria circa la gravità della malattia e la	
	conseguente certificata necessità di sottoporsi a cure continuative poteva	
	essere, nel merito, sindacata dall'Autorità giudiziaria posto che è	
	proveniente da un organo tecnico.	
	Per le medesime ragioni è da censurare la medesima considerazione	
	formulata dal GUL sullo stato di salute del padre della reclamante.	
	L'ordinanza è perciò illegittima ed andrà riformata e/o annullata	
	riconoscendo per l'effetto il diritto della ricorrente ad ottenere il	
	trasferimento chiesto ed illegittimamente negato dalla PA, anche, se del	
	caso, dichiarandola nullità della norma pattizia di cui al CCNI, e/o in	
	subordine l'assegnazione provvisoria anche su posto di sostegno.	
	<b>Sul periculum in mora</b>	
20		



L'ordinanza impugnata ha rigettato la domanda cautelare solo in relazione alla non riscontrata fondatezza del gravame.

Quanto al periculum in mora, atteso il fumus boni iuris del ricorso-reclamo proposto, si osserva, anche in questa sede, che esso è comprovato, in primo luogo, dall'accertato stato di invalidità della ricorrente e dalla necessità, da parte della medesima, di sottoporsi a particolari cure continuative.

Tale quadro clinico è ancor più comprovato dall'ulteriore documentazione sanitaria che si versa con il presente reclamo.

Inoltre l'ins. Pastore dopo ben 11 anni di insegnamento precario, si vede costretta a lavorare ingiustamente, a dispetto di qualsiasi norma, ad oltre 1.200 km di distanza dal proprio luogo di nascita e di residenza, dovendo così lasciare a casa il proprio padre malato con la conseguente impossibilità di poter svolgere la propria attività lavorativa compatibilmente con le proprie esigenze esistenziali e professionali, versando, infine, in modeste condizioni economico-finanziarie, aggravate dalla necessità di viaggiare per raggiungere il lavoro e di reperire un alloggio nella sede di servizio.

La mancata attribuzione della preferenza, in uno con lo stato di invalidità della docente, in assenza del dovuto trasferimento compromette irrimediabilmente l'unità del nucleo familiare residente in provincia di Messina, "con effetti lesivi di natura "irreparabile", involgenti la sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di reintegrazione per equivalente ex post" (Tribunale di Novara GUL Criscuolo ordinanza



del 16.2.2017 nel ricorso iscritto al n. RG. 773/2016).

D’altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d’urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi “pregiudizi alla vita familiare e di relazione non risarcibili per equivalente” (Trib. Roma sez. lavoro ord. cautelare del 20.1.2011; Trib. Agrigento sez. lavoro ord. cautelare del 28.3.2001; Trib. Roma sez. lavoro ord. cautelare del 9.12.2016).

Dopo anni di sacrifici e di "precariato" nell'ambito territoriale del proprio comune di residenza, la ricorrente sperava di vedere finalmente realizzate le proprie aspettative, di madre e moglie lavoratrice, di svolgere l'attività di docenza in piena simbiosi con le proprie esigenze clinico-terapeutiche, familiari, professionali e sociali.

Il periculum in mora è pertanto in re ipsa: il trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, in un quadro clinico assai compromesso, rappresenta un pregiudizio anche alla sfera non patrimoniale e reddituale del lavoratore (Tribunale di Ravenna ordinanza n. 3684/2016).

Il TAR Lazio ha già sospeso i provvedimenti conclusivi della procedura di mobilità (decreti cautelari n. 5254/2016, 5256/2016 del 9.9.2016), ritenendo "sussistenti i presupposti di gravità ed urgenza avuto presente la natura del pregiudizio derivane dai gravati trasferimenti. Ne deriva che la procedura di mobilità per i docenti in questione sono sospese sicchè in favore degli stessi andrà individuata una sede di servizio all'interno del primo ambito indicato nella domanda di mobilità".



La stabilizzazione lavorativa presso una sede vicina alla propria provincia di residenza abituale rappresenta, infatti, per l'attuale ricorrente, il principale strumento per raggiungere una piena autonomia e, dunque, una piena realizzazione ed inserimento sociale, con conseguenti e naturali benefici anche sul piano del rendimento lavorativo, compatibilmente con i vincoli imposti dalla terapia medica cui la ricorrente è sottoposta.

Per effetto del mancato trasferimento, invece, la ricorrente si ritrova ad essere frustrata, sia come donna, figlia che come lavoratrice, in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale ed economica, nonché vittima di una palese disparità di trattamento tra i lavoratori.

Non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che il mancato trasferimento presso l'ambito richiesto deve considerarsi come uno "sradicamento" definitivo della stessa dal suo ambiente originario.

Codesto Tribunale si è già espresso numerose volte sul punto, ritenendo che i tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario, non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto della ricorrente di attendere ai propri compiti di madre di figlie in tenera età, che non potrebbero trovare ristoro in sede di merito con un eventuale risarcimento di natura patrimoniale.

Ciò premesso e considerato, la reclamante, come sopra domiciliata rappresentata e difesa, confida nell'accoglimento delle seguenti



	Ciò premesso e considerato, la reclamante, come sopra domiciliata	
	rappresentata e difesa, confida nell'accoglimento delle seguenti	
	<b>DOMANDE</b>	
	voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di	
	discussione del presente reclamo, disattesa ogni contraria istanza,	
	eccezione e difesa, in riforma dell'ordinanza reclamata accogliere tutte	
	le conclusioni formulate con il ricorso di primo grado e, per l'effetto:	
	1) Preliminarmente, emettere decreto inaudita altera parte, disponendo	
	la immediata sospensione dei provvedimenti di trasferimento emessi in	
	attuazione delle risultanze dell'ultimo bollettino dei movimenti della	
	scuola primaria dell'ambito territoriale di Messina pubblicato, nonché	
	dei provvedimenti con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di	
	appartenenza non ha riconosciuto i titoli preferenziali vantati dalla	
	ricorrente e, per l'effetto, ha negato il trasferimento su domanda presso	
	l'ambito richiesto, fissando contestualmente udienza di comparizione	
	con l'indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del	
	decreto;	
	2) Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del	
	periculum in mora e, ai sensi dell'art 700 e 669 terdecies c.p.c.,	
	emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei	
	a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento alla	
	immediata sospensione e/o disapplicazione dei provvedimenti lesivi	
	della sua posizione giuridica soggettiva, ed in particolare: a) del	
	bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria in entrata	
	pubblicato dal MIUR - USR Sicilia - Ufficio VIII, A.T. Messina, nel	
24		





quale non è stato incluso il nominativo della ricorrente per gli anni 2017 e seguenti; b) del provvedimento contenente il diniego al trasferimento della ricorrente presso la scuola di Lipari nella Provincia di Messina, ovvero in via ulteriormente gradata, ad una delle scuole o degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine ivi indicato ed in considerazione del punteggio di titolarità, e comunque nella Regione Sicilia;

3) adottare ogni provvedimento utile e conducente, ed in tal senso ordinare alla P.A. resistente di riformulare la graduatoria esistente, revocando le assegnazioni pronunciate in favore dei docenti controinteressati lesive della posizione vantata dalla ricorrente, ed ordinare altresì di provvedere al trasferimento della sig.ra Pastore presso una delle sedi indicate nella domanda di mobilità, previo riconoscimento del titolo preferenziale vantato in considerazione dei requisiti sanitari posseduti.

4) In ogni caso, in via cautelare ed urgente, e nelle more della definizione del presente giudizio, sussistendone i presupposti, assegnare, anche provvisoriamente, la sig.ra Pastore Mariangela ad uno degli ambiti territoriali della provincia di Messina indicati in domanda anche su posto di sostegno.

5) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui infra, la illegittimità e la lesività del provvedimento di omesso trasferimento presso le sedi indicate, e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, da liquidarsi anche in via equitativa.



	6) In via istruttoria, ove occorra, in caso di contestazione da parte	
	dell'Amministrazione resistente, ai sensi degli artt. 210 e 421 cpc,	
	ordinare l'esibizione dei bollettini ufficiali di mobilità interprovinciale.	
	7) Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di	
	entrambi i gradi di giudizio.	
	Si depositano unitamente al reclamo, il decreto di rigetto impugnato	
	con allegata ricevuta pec comprovante la data di comunicazione nonché	
	i documenti indicati quali allegati dal numero 1 al numero 9 nel corpo	
	del presente atto, rimandando al fascicolo giudizio cautelare di I grado	
	per quelli indicati e richiamati nel reclamo.	
	Allegato 1: Decreto di rigetto impugnato	
	Allegato 2: Notificazione di cancelleria a mezzo pec del 17/02/2018	
	Allegato 3: Certificato RMN colonna vertebrale del 06/02/2018	
	Allegato 4: Certificato del Poliambulatorio di Lipari del 06/02/2018	
	Allegato 5: Certificato telematico di malattia	
	Allegato 6: Certificazione di compiuta fisioterapia	
	Allegato 7: Richiesta di ricovero del 02/03/2018 per apnee notturne	
	Allegato 8: Certificato Centro Oftalmico del 03/03/2018	
	Allegato 9: Certificazione medico/sanitaria di Pastore Michele (padre	
	della reclamante).	
	NOTA FISCALE: Ai sensi del DPR n. 115/2002, il sottoscritto	
	procuratore dichiara che il presente reclamo ha valore indeterminabile	
	<i>Barcellona P.G. li 03 marzo 2018</i>	
	<b>Avv. Domenico Siracusa</b>	
26		



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avv. Domenico Siracusa, considerato l'elevato numero dei litisconsorti interessati e/o controinteressati, il cui nominativo è stato, peraltro, pubblicato senza indicazione dell'indirizzo di residenza, nonché l'onerosità e difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso secondo le regole ordinarie, formula espressa istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto voglia

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco della graduatoria dei trasferimenti del personale docente e di assegnazione provvisoria, anno scolastico 2017/2018, scuola primaria ed infanzia che, illegittimamente, possano risultare post-posti in graduatoria alla sig.ra Pastore una volta riconosciuti i requisiti dalla stessa vantati, del testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza mediante pubblicazione degli stessi nel sito internet del MIUR e/o anche dell'U.S.R della Sicilia e/o anche dell'U.S.P. di Messina e Genova.

*Barcellona P.G. li 03 marzo 2018*

**Avv. Domenico Siracusa**

